

21. Sentenza 2 aprile 1914 della II^a sezione civile nella causa
Lucchini, attori, contro Moroni, convenuta.

L'azione di divisione di un' eredità proposta in Svizzera e concernente la successione di persone svizzere decesse in Svizzera sono da giudicarsi a stregua del CCS, anche se si tratta di stabili siti in Italia. Non proponibilità dell' appello al TF sulla domanda di erezione di inventario. — Applicabilità dell'art. 612 e suoi requisiti. — Art. 56-58 OGF; 538, 568, 612, 613, 620, CCS.

A. — Nel luglio del 1912 moriva in Lugano Emilia Lucchini; nel settembre susseguente la seguiva nella tomba il marito Pietro Lucchini. Essi lasciavano eredi i figli Emilio Riccardo e le figlie Marianna maritata Moroni, Chiara maritata Monico e Pia maritata Casella.

Gli eredi procedettero il 25 giugno 1913 ad una prima divisione della sostanza materna e paterna, dalla quale rimasero esclusi gli stabili seguenti siti in Italia :

- a) una filanda a Casanova con essiccatoi a Verona ;
- b) un terreno con annessi fabbricati a Verona.

In data 31 ottobre 1913 i coeredi Riccardo, Emilio, Chiara e Pia domandavano alla Pretura di Lugano-Città :

1° che gli stabili suindicati fossero venduti al pubblico incanto per un prezzo non inferiore a quello di perizia ; e non riuscendo l'incanto, fossero licitati fra tutti i coeredi e per qualunque prezzo, ritenuto che tanto l'incanto quanto la licitazione avessero luogo giusta le norme dettate in proposito dalla legislazione italiana ;

2° che delle pratiche occorrenti per l'esecuzione di detta realizzazione, ivi comprese quelle per la scelta dei periti e del notaio, fosse incaricato il sig^r Carlo Pernsch in Lugano, direttore della Banca della Svizzera Italiana.

B. —

C. — Con sentenza 20 novembre 1913 il Pretore di Lugano-Città ammetteva quasi completamente le do-

mande degli attori come all'istanza loro 31 ottobre 1913. Dal quale giudizio essendosi appellata la convenuta, e, adesivamente, anche gli attori, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino giudicava il 5 febbraio 1914 :

1° Il rimando degli atti per l'assunzione delle prove non è accordato.

2° La domanda d'inventario formulata dalla signora Moroni non è ammessa nel senso dei considerandi.

3° a) Gli stabili filanda di Casanova con essiccatoi a Verona saranno venduti al pubblico incanto mediante due esperimenti d'asta. §. Nel primo di questi esperimenti la delibera non potrà avvenire ad un prezzo inferiore alla stima. Al secondo esperimento invece la delibera potrà essere fatta al maggior offerente, indipendentemente dal valore di stima.

b) È ordinata una perizia diretta a stabilire se il terreno con annessi fabbricati a Verona (esclusi l'essiccatoio e la quarta parte riconosciuta di proprietà esclusiva di Riccardo Lucchini) sia divisibile senza considerevole perdita di valore. §. Nel caso in cui la perizia stabilisse la indivisibilità del suddetto terreno e fabbricato, essi dovranno essere venduti ai pubblici incanti secondo le norme di cui al dispositivo a. Nel caso in cui invece gli immobili suddetti fossero dichiarati divisibili senza considerevole perdita di valore, si procederà alla divisione in natura a stregua del CCS.

c) La nomina del o dei periti, le operazioni peritali e quelle riferentisi ai pubblici incanti e alla divisione avranno luogo in base alla legge italiana, a cura del sig^r direttore Carlo Pernsch, nella sua qualità di amministratore dell'eredità.

4° Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di giustizia di questa sede in 20 fr., oltre le spese di stampa, bollo, intimazione e di cancelleria, sono caricate alla comunione Eredi Lucchini, anticipate intanto dagli istanti Emilio Lucchini e liti consorti.

D. — Contro questo giudizio la parte convenuta insorge presso il Tribunale federale con atto di appellazione 4 marzo 1914 introdotto nel modo e nei termini di rito. Essa domanda :

« 1° Annullata l'appellata sentenza, gli atti di causa sono » rimandati all'istanza cantonale la quale provvederà :

» *a)* A che siano deposti negli atti del giudizio tutti i » documenti di acquisto delle proprietà stabili di Verona » e Casanova lasciati dalla defunta Emilia Lucchini e siano » assunte le prove testimoniali da essa offerte.

» *b)* A che sia proceduto nei modi di legge alla forma- » zione dell'inventario e stima delle attività e passività » tutt'ora indivise lasciate dai defunti coniugi Pietro ed » Emilia Lucchini di Lugano, compresi i beni posti a Verona » e Casanova, allo scopo di procedere alle operazioni di » legge per lo scioglimento della comunione di tutti i beni » inventariati.

» *c)* A che siano nominati periti per riferire se la filanda » di Casanova e gli essiccatoi a Verona possano essere attri- » buti e venduti separatamente l'uno dall'altro, e se il » terreno con annessi fabbricati a Verona sia divisibile » senza perdita considerevole di valore.

» 2° L'Autorità cantonale in seguito procederà a nuovo » giudizio della questione circa l'attribuzione o la vendita » degli stabili a Verona e Casanova, osservando nell'even- » tualità di incanto le disposizioni della legislazione ita- » liana (Proc. civ. it. 885³ e seg., 825 e 835), riservata ogni » ragione degli interessati a seguito della rinuncia della » qualità di amministratore fatta dal sig^r Pernsch.

» *Subordinatamente :*

» La filanda a Casanova e gli essiccatoi a Verona, esclusi » il terreno e gli altri fabbricati annessi allo stesso, previa » descrizione e stima, saranno assegnati ai fratelli Emilio » e Riccardo Lucchini, attribuendo al caso uno di detti » stabili a ciascuno di essi mediante sorteggio, con impu- » tazione del prezzo di stima nella rispettiva quota eredi- » taria.

» Le spese dell'istanza federale e di quelle cantonali » sono a carico degli istanti fratelli e sorelle Lucchini. »

E. — Uditi i patrocinatori delle parti.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1° — La sentenza querelata consta di più capi e diversi sono i punti dell'appellazione con la quale la convenuta la impugna. Gioverà dunque conoscere della proponibilità dell'appello e della sua ammissibilità nei rapporti di ogni singolo punto in litigio, partendo dai principi seguenti :

a) In via generica, e prescindendo da questioni speciali di cui si tratterà separatamente, l'appellazione si appalesa proponibile. Nel suo insieme, l'azione introdotta dagli attori è un'azione di divisione dell'eredità dei coniugi Lucchini, azione ristretta dalle istanze cantonali (sentenza di appello, pag. 5), per la posizione assunta dalle parti, ai beni siti in Italia di cui fu sopra parola. Quest'azione è di natura civile ed è da giudicarsi a norma dei disposti del Codice civile svizzero. A ciò nulla muta la circostanza che gli stabili su cui porta l'azione non sono situati in Svizzera. Trattandosi di beni appartenenti a persone di nazionalità svizzera, decesse al loro domicilio in Svizzera, non v'ha dubbio che la legge svizzera trovi la sua applicazione anche in riguardo agli stabili in questione. L'art. 538 CCS infatti dispone che la successione si apre per l'intero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto, dove deve venir proposta anche l'azione di divisione dell'eredità. La legge dunque considera il foro del domicilio, il diritto del luogo di domicilio e il patrimonio della successione come una *u n i t à*, indipendentemente dal luogo dove le singole parti di questa successione si trovino : il giudice svizzero applicherà le norme del diritto svizzero a tutte le questioni che hanno tratto a l l a d i v i s i o n e del patrimonio relitto da uno svizzero che è decesso al suo domicilio in Svizzera.

Applicando gli enunciati principi alla questione in esame, si arguisce anzitutto che la presente vertenza è appellabile a questo Tribunale sotto l'aspetto di azione di divisione,

poichè quest'azione fu decisa ed era da decidersi a stregua del diritto federale (art. 56 e 57 OGF). È poi fuor di dubbio che la sentenza cantonale, per quanto essa concerne la divisione (dispositivi 3 a, b e c) e le spese (dispositivo 4), è una sentenza di merito pronunciata in ultima istanza dalle competenti Autorità (art. 58 OGF).

b) Altra è la situazione in riguardo al dispositivo concernente la domanda di erezione di inventario (dispositivo 2°). In confronto di questo dispositivo i requisiti dell'appellazione a questa Corte non sono dati, poichè, su questo punto, la sentenza cantonale non riveste il carattere di una sentenza di merito (art. 58 OGF). L'erezione di un inventario infatti altro non è se non una misura provvisoriale intenta ad informare gli eredi sulla consistenza dell'eredità e sulle conseguenze dell'adizione: provvedimento essenzialmente assicurativo e non di fondo, poichè lascia del tutto intatte le ragioni delle parti sulla successione stessa (confronta l'art. 568 CCS), specialmente quando, come nella specie, l'inventario vien richiesto dopo l'adizione dell'eredità e cioè non allo scopo di indagine per la rinuncia alla successione (art. 556 CCS). Il Tribunale federale non può dunque entrare nel merito dell'appellazione sul dispositivo 2° della querelata sentenza.

2° — Passando quindi ai diversi punti dell'appellazione, si osserva ciò che segue:

a)

b)

c) La prima parte della domanda 1c è caduca, poichè le parti convennero davanti al Pretore (vedi il verbale dell'udienza 20 novembre 1913) di considerare la filanda e gli essiccatoi come « indivisibili »: non esiste quindi litigio su questo punto e torna inammissibile la nomina di periti a decidere di cosa pacifica in atti. Tuttavia questa Corte consente nell'opinione espressa dall'istanza cantonale (pag. 6 della sentenza), a mente della quale l'« indi-

visibilità » degli enti indicati non è oggettiva nel senso dell'art. 613 CCS, sibbene soggettiva e transeunte: essi non formano un complesso per loro natura, ma per ammissione delle parti, le quali, dichiarandoli indivisibili, altro non vollero se non esprimere il loro apprezzamento che l'unione di questi beni fosse vantaggiosa dal punto di vista economico e che, dividendoli, essi perderebbero assai del loro valore. Donde, nella specie, l'applicabilità dell'art. 612 CCS e non dell'art. 613, come pretende la convenuta.

La seconda parte poi della domanda 1c (se il terreno con annessi fabbricati a Verona sia divisibile senza perdite considerevoli) è stata ammessa dall'impugnata sentenza (vedi dispositivo 3b)

d)

3° — Passando finalmente all'esame della domanda subordinata, le brevi considerazioni che seguono varranno a dimostrarne l'infondatezza:

Esclusa, per i motivi suindicati (vedi considerando 2c di questa sentenza), l'applicabilità dell'art. 613 CCS, la questione sta tutta nel sapere quale dei modi previsti dall'art. 612 sia da adottarsi per la divisione degli stabili in Verona e Casanova e per il terreno con annessi fabbricati (escluso l'essiccatoio e la quarta parte di proprietà di Riccardo Lucchini), qualora la perizia stabilisse la sua indivisibilità (vedi dispositivo della sentenza 3b, §). In altri termini, si tratta di ricercare se questi beni siano da attribuirsi ad uno o parecchi degli eredi, come vuole la convenuta, o invece da vendersi ai pubblici incanti, come propongono gli attori e con loro ha ammesso il giudice cantonale. Ridotto il quesito in questi termini, non sembra arduo l'accertarsi che l'istanza cantonale ha rettammente interpretato la legge e ha giudicato in modo ad essa conforme. Tanto l'art. 612 che l'art. 620 CCS suppongono che l'erede cui sarebbero da attribuire gli enti in questione (oggetti che, se divisi, perderebbero del loro

valore, art. 612 cap. 1°, o azienda agricola costituente una unità economica, art. 620) sia disposto ad assumersi e cioè ne faccia formale domanda o per la meno non vi si opponga: requisito questo che non si verifica nel caso in esame. L'art. 620 poi è escluso nella specie dalla semplice circostanza che esso concerne esclusivamente aziende agricole, non imprese commerciali, le quali solo sono oggetto della presente vertenza: mentre dal capoverso secondo e terzo dell'art. 612 risulta chiaramente che l'attribuzione degli oggetti indivisi all'uno od all'altro degli eredi dalla legge non è concessa se non ove tutti i coeredi vi abbiano aderito, ciascuno di essi avendo il diritto di domandare la spartizione del prezzo di vendita. Nella specie dunque, nessuno degli eredi domandando che i beni in questione gli vengano attribuiti, gli attori anzi opponendosi a che ciò venga fatto in loro confronto, e non esistendo quindi l'accordo degli eredi « sulla divisione o sull'attribuzione » (art. 612, cap. 2), ne sussegue che non esiste altra via legale per por fine alla comunione se non quella della vendita all'incanto e della divisione del prezzo d'asta. Le modalità poi di questa vendita (se l'incanto debba esser pubblico o tra i soli eredi, se dopo un solo o dopo un doppio esperimento d'asta ecc.), sono da stabilirsi dall'Autorità in difetto di accordo (art. 612 cap. 3°). Il Tribunale di Appello, Autorità la cui competenza non fu impugnata, ha preso in proposito gli opportuni provvedimenti i quali non furono oggetto di speciale impugnativa e sembrano del resto, affatto conformi alla legge ed alle circostanze; —

il Tribunale federale

pronuncia:

L'appellazione è respinta a' sensi dei considerandi e vien confermata la sentenza 5 febbraio 1914 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

III. SACHENRECHT

DROITS RÉELS

22. Sentenza 2 aprile 1914 della II^a Sezione civile nella causa
S. A. Brunschwyler, attrice, contro
Amministrazione del fallimento C. Müller e moglie, convenuta.

Patto di riserva di proprietà. — Applicabilità dell'antico diritto se la convenzione fu pattuita prima dell'entrata in vigore del CCS. — Sua liceità. — La distinzione tra mobili ed immobili era retta dal diritto federale anche prima del CCS. — Improduttività di effetti del patto quando gli oggetti su cui esso porta sono divenuti immobili. — Art. 1 tit. fin CCS.

A. — In seguito a contratto del 10 luglio 1909, la Ditta S. A. Brunschwyler, in Locarno, eseguiva nella villa di Carlo Müller in Orselina un riscaldamento centrale. Il contratto, redatto in tedesco e chiamato contratto di « fornitura e di costruzione » (Lieferungs- und Erstellungsvertrag) è firmato da una parte dal committente (Besteller) e dall'altra dagli appaltatori (Unternehmer) S. A. Brunschwyler, e contiene le clausole seguenti:

a) Prezzo di appalto 3950 fr., da pagarsi a rate, la prima di 1000 fr. al principio dei lavori e le altre di 250 fr. cadauna per trimestre fino al tacitamento del debito, coll'interesse del 5 % dal momento del compimento dei lavori. Finiti i lavori, Müller dovrà consegnare alla S. A. Brunschwyler un pagherò a tre mesi che sarà rinnovato da tre mesi in tre mesi fino ad estinzione, contro l'acconto di 250 fr.

b) Il committente C. Müller riconosce all'appaltatrice il diritto di proprietà su tutto l'impianto fino a completo tacitamento del prezzo pattuito.

Oltre questo riscaldamento centrale, la Ditta Brun-

schwylar esegui per incarico di Carlo Müller altri lavori tra cui gli impianti sanitari e le condutture d'acqua della villa. Anche in riguardo a queste prestazioni, Carlo Müller dichiarava, con atto del 1 dicembre 1909, di riservare alla Brunschwyler il diritto di proprietà sui relativi impianti.

B. — A lavori ultimati, e precisamente nel 1910, Carlo Müller cadde in fallimento, ed allora la Ditta assuntrice, con insinuazione 6 dicembre 1910, notificava all'amministrazione del fallimento un suo credito residuo di 2779 fr. ed un suo diritto di proprietà sugli « impianti di riscaldamento e sanitari », riferendosi al contratto 10 luglio 1909 ed alla dichiarazione 1 dicembre 1909. Il credito venne ammesso e iscritto in graduatoria. Non così il diritto di proprietà, e però la Ditta Brunschwyler, con petizione 3 giugno 1911, conveniva in giudizio l'amministrazione del fallimento « Carlo Müller e moglie » con queste domande:

« 1° La Ditta Brunschwyler è riconosciuta proprietaria dell'impianto per il riscaldamento centrale eseguito nella casa del fallito Carlo Müller sino a completo pagamento dello stesso.

» 2° Spese ecc. »

La Ditta attrice ha così limitato il litigio al riconoscimento della proprietà sull'impianto per il riscaldamento, lasciando da canto gli impianti sanitari.

L'Amministrazione del fallimento Carlo Müller e moglie contestò, nella sua risposta 27 giugno 1911 le ragioni dell'attrice, pretendendo che il credito fosse stato integralmente soluto e asserendo poi, tra altro, che il patto riservati domini non esistesse più, comechè l'impianto avesse intanto cessato di essere cosa mobile, per sé esistente, essendo stato incorporato in modo inseparabile nello stabile.

C. — La prima istanza, il Pretore di Locarno, ammise la rivendicazione dell'impianto, statuendo poi (di-

spositivo 2°) che « nel caso in cui il completo pagamento dell'impianto non fosse effettuato, l'attrice fosse tenuta alla restituzione degli acconti ricevuti, sotto deduzione della somma di 750 fr. », quale equa indennità per il deprezzamento delle cose vendute.

Il Tribunale di Appello, al quale ricorse la convenuta, giudicava invece con sentenza 23 settembre 1913:

« 1° La domanda di rivendicazione 3 giugno 1911 non è ammessa.

« 2° Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di giustizia di questa sede in 20 fr., oltre le spese di stampa ecc., sono poste a carico dell'attrice, compensate le ripetibili di ambo le sedi. »

D. — Di questa sentenza la parte attrice si appella al Tribunale federale per la via scritta con atto 28 gennaio 1914, riproponendo a questa Corte le domande della petizione 3 giugno 1911.

Nella sua risposta 10 maggio 1914 la convenuta conchiude al rigetto dell'appellazione, ripetendo gli argomenti accampati davanti alla prima istanza e rilevando in modo particolare due argomenti da essa svolti innanzi la Corte di Appello: l'impossibilità giuridica di una riserva della proprietà nel caso in esame, il contratto 10 luglio 1909 qualificandosi non come un contratto di compera-vendita, ma come un contratto di locazione d'opera o d'appalto; e subordinatamente, la caducità della clausola di riserva per la sua mancata iscrizione al registro pubblico previsto dall'art. 715 CCS.

Considerando in diritto:

1° — L'appellazione fu introdotta nei termini e modi di rito. Circa la proponibilità della stessa in riguardo ai requisiti previsti dagli art. 56-58 OGF, si osserva ciò che segue:

È fuor di dubbio che si tratta di un giudizio di merito pronunciato in ultima istanza dalla competente